



Legge federale che promuove un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (Legge sulla promozione dell'alloggio, LPrA)

Modifica del [Data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 21 marzo 2003² sulla promozione dell'alloggio è modificata come segue:

Art. 38a Pigione commisurata ai costi

¹ Per tutta la durata delle misure di promozione, le organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni fissano in base ai costi le pigioni degli alloggi che beneficiano delle misure di promozione.

² Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i costi immobiliari e i tassi forfettari computabili;
- b. le altre modalità di adeguamento delle pigioni per tutta la durata delle misure di promozione.

Art. 54 cpv. 1

¹ Per tutta la durata dell'aiuto federale, l'Ufficio federale controlla le pigioni negli alloggi che beneficiano delle misure di promozione secondo le sezioni 2 e 4.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF xxx
² RS 842